

Motivi e principali argomenti

Marchio comunitario interessato: Il marchio denominativo «BLUE SOFT» per prodotti appartenenti alla classe 9 (domanda n. 3 007 846).

Decisione dell'esaminatore: Diniego della registrazione

Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso

Motivi dedotti: Non esiste alcun impedimento assoluto alla registrazione e pertanto il marchio richiesto può essere tutelato. Il segno, considerato nel suo insieme, non è puramente descrittivo e non è nemmeno privo di carattere distintivo.

Ricorso presentato il 24 novembre 2006 — Evropaiki Dynamiki/AEA

(Causa T-331/06)

(2006/C 326/157)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaiki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (Rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e N. Keramidas)

Convenuta: Agenzia europea dell'ambiente

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione dell'AEA che non accoglie l'offerta presentata dalla ricorrente e che assegna il contratto all'aggiudicatario;
- condannare la convenuta a pagare le spese legali e le altre spese e costi sostenuti dalla ricorrente in relazione al ricorso, anche qualora quest'ultimo venga respinto.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso la ricorrente afferma che nella decisione adottata nel contesto della procedura di gara EEA/IDS/06/002 per la «Fornitura di servizi di consulenza informatica» (GU 2006, pagg. 118-125101) comunicata alla ricorrente con lettera del 14 settembre 2006, l'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) non si è conformata agli obblighi ad essa incombenti, previsti nelle norme di attuazione e nella direttiva 2004/18/CE, nonché al principio di trasparenza per il fatto di non aver previamente reso nota ai partecipanti la ponderazione dei sottocriteri che sono stati successivamente applicati durante la procedura di selezione.

Inoltre, la ricorrente afferma che l'AEA è incorsa in vari, manifesti errori di valutazione che hanno portato al rigetto della sua offerta.

La ricorrente chiede che la decisione dell'AEA di respingere la sua offerta e di aggiudicare l'appalto ad altri tre partecipanti sia annullata e che la Corte condanni la convenuta a pagare tutte le spese legali relative al presente procedimento anche qualora il ricorso venga respinto.

Ricorso presentato il 29 novembre 2006 — Alcoa Trasformazioni/Commissione

(Causa T-332/06)

(2006/C 326/158)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Alcoa Trasformazioni Srl (Portoscuso) (Rappresentanti: avv.ti M. Siragusa, T. Müller-Ibord, F. M. Salerno e T. Graf)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- Annullare la decisione della Commissione 19 luglio 2006 (¹), nei limiti in cui si riferisce alla ricorrente e alle tariffe per l'energia elettrica pagabili dalla ricorrente a Portovesme e a Fusina o, in subordine, annullare la decisione nei limiti in cui considera queste tariffe come un illegale aiuto nuovo;
- condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorso, proposto ai sensi dell'art. 230 CE per l'annullamento della decisione della Commissione 19 luglio 2006 (in prosieguo: la «decisione del 2006»), che ha qualificato le tariffe elettriche applicabili agli impianti di produzione di alluminio situati a Portovesme (Sardegna) e a Fusina (Veneto) come un illegale aiuto nuovo e ha avviato un procedimento formale contro tali tariffe ai sensi dell'art. 88, n. 2, CE.

La ricorrente sostiene che la decisione del 2006 è erronea e illegittima in quanto si discosta dalla precedente decisione della stessa Commissione in cui si dichiarava che le tariffe in questione non costituivano un aiuto di Stato e travisa il procedimento che la Commissione dovrebbe applicare in un siffatto caso. In particolare, la ricorrente solleva i seguenti motivi: